



FullSix S.p.A.

**Statuto aggiornato alla data
dell'11 gennaio 2006**

STATUTO
DENOMINAZIONE - OGGETTO- SEDE - DURATA

Art. 1) E' costituita una Società per Azioni denominata:

"FullSix S.p.A."

Art. 2) La Società ha sede in Milano.

Nelle forme di legge potranno essere istituite e soppresse filiali, succursali, uffici, agenzie e rappresentanze nonché centri tecnici e di servizio, sia in Italia che all'estero.

Art. 3) La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata a norma di legge.

Art. 4) La Società ha per oggetto:

- la progettazione di programmi di marketing relazionale e la loro attuazione per le imprese di beni e servizi, con l'utilizzo di tutte le tecnologie utili e richieste dalla clientela;
- la progettazione, la produzione, il commercio, la ricerca, lo sviluppo e l'analisi di programmi per elaboratori elettronici, di apparecchiature elettroniche e di sistemi di elaboratori elettronici;
- l'istituzione, la vendita diretta e per corrispondenza di corsi di tecnologia e formazione aziendale rivolte al campo dell'informatica e dell'intelligenza artificiale, nonché l'elaborazione dati per conto terzi e la vendita di impianti e accessori rivolti al campo dell'informatica;
- la produzione grafica ed editoriale ad esclusione della stampa quotidiana da edicola, e in particolare per i sistemi elettronici e multimediali quali CD-Rom, sistemi di comunicazione elettronica su reti telematiche e personal computer;
- la consulenza per la realizzazione di programmi informatici, di prodotti multimediali, di sistemi di comunicazione elettronici su reti telematiche, Internet, intranet ed extranet;
- la progettazione e la realizzazione di canali digitali nonché l'esecuzione editoriale delle attività di supporto di tali canali;
- la progettazione, la realizzazione e la gestione di comunità virtuali, di sistemi per il commercio elettronico e di servizi di accesso del consumatore ad Internet, in proprio o per conto terzi;
- l'attività di housing e hosting di sistemi elettronici nonché servizi di outsourcing di risorse informatiche e telematiche;
- lo svolgimento di servizi di pianificazione di mezzi pubblicitari on e off line e digitali, quali, a titolo esemplificativo, Internet, webtv, Intranet e relative ricerche di mercato in rete e sul campo;
- la consulenza strategica e di marketing per pianificazione pubblicitaria on line e su media anche digitali;
- il coordinamento, la raccolta e la predisposizione di informazioni sul mercato pubblicitario;
- la trattativa e/o la compravendita, anche conto terzi, degli spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione digitali e on line e analogici;
- tutte le attività dirette ed indirette, collegate ed accessorie alle attività di cui sopra.

E' esclusa dall'oggetto sociale ogni attività che richieda iscrizione in albi professionali.

La Società inoltre potrà:

- assumere, nel rispetto del disposto dell'art. 2361 cod. civ., sia direttamente che indirettamente, partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, assumere la veste di associante o di associata e consorziarsi con altri enti e società;

- compiere ogni e ciascun altra operazione mobiliare ed immobiliare, commerciale, industriale, finanziaria e di credito, locativa o ipotecaria, ritenuta dall'Organo Amministrativo o dall'Assemblea necessaria od utile al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- prestare avalli, concedere fidejussioni e ogni altra garanzia reale, anche a favore di terzi.

Il tutto con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, di quelle previste dal T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, e quelle altre che risultino vietate dalla presente e futura legislazione.

CAPITALE SOCIALE

Art. 5) Il capitale sociale è di euro 5.232.157,50 (cinquemilioniduecentotrentaduemilacentocinquasette virgola cinquanta) ed è suddiviso in n. 10.464.315 (diecimilioniquattrocentosessantaquattromilatrecentoquindici) azioni ordinarie e in n. 0 (zero) azioni di risparmio, tutte del valore nominale di euro 0,5 cadauna.

In esecuzione della delibera di delega assunta dall'Assemblea Straordinaria della Società in data 19 aprile 2000, ai sensi dell'art. 2443 c.c., il Consiglio di Amministrazione in data 13 dicembre 2000 ha aumentato il capitale sociale, in via scindibile, per massimi euro 68.805 (sessantottomilaottocentocinque) mediante emissione di massime n. 137.610 (centotrentasettemilaseicentodieci) nuove azioni del valore nominale di euro 0,5 (zerovirgolacinque) ciascuna, a servizio del Piano di Incentivazione Azionaria ("stock options plan") riservato a taluni dipendenti della Società e sue controllate, approvato dalla medesima assemblea straordinaria in data 19 aprile 2000, da eseguirsi entro il termine finale del 18 aprile 2005.

In data 29 agosto 2001, l'assemblea straordinaria della società ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 8° comma c.c., per massimi nominali euro 68.292,5 (sessantoottomiladuecentonovantadue virgola cinque) mediante emissione di massime 136.585 (centotrentaseimilacinquecentoottantacinque) nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,5 (zero virgola cinque) cadauna da porsi al servizio del "Piano di Incentivazione Azionaria 2001" nella parte riservata a taluni dipendenti di Inferentia FullSix S.p.A. e di società da questa controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, 1° comma, n. 1, c.c., aumento da sottoscrivere anche in più volte entro il termine finale del 30 novembre 2005, subordinatamente alla decadenza, anche parziale, delle opzioni del piano di incentivazione azionaria approvato in data 19 aprile 2000, a servizio del quale è stato deliberato l'aumento di capitale in data 13 dicembre 2000, senza che esse siano state esercitate, in misura pari alle opzioni decadute.

In data 20 luglio 2004, l'assemblea straordinaria della società ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, c.c., per massimi nominali euro 500.000 mediante emissione di massime n. 1.000.000 nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,5 (zero virgola cinque) cadauna, riservato ai dipendenti della società o di società da essa controllate che saranno individuati sulla base di uno o più piani di incentivazione azionaria da deliberare a cura dell'organo amministrativo, da sottoscrivere anche in più volte entro il termine finale del 31 dicembre 2009.

In data 30 giugno 2005 l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via non scindibile, per euro 15.000, mediante emissione di n. 30.000 nuove azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna, al prezzo di euro 122.400, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, c.c., riservate in sottoscrizione al

destinatario delle azioni di compendio di altro aumento di capitale sociale deliberato dalla medesima assemblea in data 30 giugno 2005, con termine di sottoscrizione al 31 luglio 2005, per euro 60.000, mediante emissione di n. 120.000 nuove azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna, subordinatamente alla mancata alienazione delle azioni medesime ed al mantenimento della qualifica di amministratore e/o di dipendente, da parte del destinatario stesso, entro il termine di due anni decorrenti dalla sottoscrizione di tali ultime azioni.

Art. 6) In quanto consentito dalla legge e dal presente statuto, le azioni sono nominative o al portatore, ed in questo caso convertibili dall'una all'altra specie a richiesta ed a spese del possessore.

Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.

La qualità di azionista costituisce di per sé sola adesione all'atto costitutivo ed al presente Statuto.

Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione e circolazione delle azioni previste per gli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.

Le azioni di risparmio hanno le caratteristiche ed i diritti fissati dalla legge e dal presente statuto, ed in particolare:

- gli azionisti di risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee degli azionisti ordinari né quello di richiederne la convocazione;
- gli azionisti di risparmio avranno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale; la riduzione del capitale sociale per perdite non comporterà riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni;
- le azioni di risparmio potranno essere convertite a richiesta del portatore nel periodo compreso tra il 16 novembre 2005 e il 15 maggio 2006, ambo inclusi; il rapporto di conversione sarà pari a 4 nuove azioni ordinarie ogni 15 azioni di risparmio.
- in caso di esclusione dalle negoziazioni sui mercati regolamentari delle azioni ordinarie o di quelle di risparmio, le azioni di risparmio potranno essere convertite in azioni ordinarie secondo lo stesso rapporto di conversione di cui al precedente comma; il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dal verificarsi dell'evento che ha determinato tale situazione, dovrà convocare l'assemblea degli azionisti in sede straordinaria per le eventuali delibere conseguenti;
- il Consiglio di Amministrazione, a mezzo di comunicazioni scritte e/o di apposite riunioni con gli amministratori da tenersi presso gli uffici della Società, dovrà informare adeguatamente il Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio stesse;
- gli azionisti di risparmio hanno i privilegi patrimoniali di cui al successivo art. 28.

Art. 7) L'Assemblea Straordinaria può deliberare aumenti di capitale anche con emissione di altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse le azioni di risparmio e le obbligazioni convertibili in azioni, nel rispetto della normativa vigente. L'emissione di azioni potrà avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

La competenza all'emissione di obbligazioni non convertibili spetta, ai sensi di legge, all'organo amministrativo, nonché, su proposta dell'organo amministrativo, all'assemblea straordinaria.

Ai sensi dell'art. 2441, comma 4, c.c., può essere escluso il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

L'Assemblea potrà inoltre deliberare l'acquisto di azioni proprie nei limiti e nel pieno rispetto della normativa vigente.

ASSEMBLEA

Art. 8) Le Assemblee sociali rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti e i loro aventi causa.

E' consentito ai soci di esercitare il diritto di recesso con le modalità e nei casi previsti dalla legge. Non si applicano tuttavia le cause di recesso di cui all'art. 2437, comma 2, lett. a) e b), c.c. (proroga del termine e introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari).

Art. 9) Le Assemblee sociali sono convocate sia presso la sede sociale che altrove, purché in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea.

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, e fatta salva la previsione dell'art. 125 del D. Lgs. n. 58/1998, la convocazione dell'Assemblea, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro membro del Consiglio all'uopo delegato dal Consiglio medesimo, con la pubblicazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, dell'avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nel foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore", "Italia Oggi", "Milano Finanza", "Il Corriere della Sera", "la Repubblica" e "Borsa e Finanza".

Nello stesso avviso può essere fissata, per altri giorni, la seconda e la terza convocazione nel caso in cui la prima e la seconda vadano deserte.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le ragioni della dilazione sono riportate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 c.c..

Art. 10) Hanno diritto ad intervenire in assemblea, ai sensi dell'art. 2370, comma 1, c.c., gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Essi sono legittimati all'intervento facendo pervenire, almeno due giorni prima della data in cui si tiene la riunione assembleare, la comunicazione o certificazione dell'intermediario che tiene i relativi conti, ai sensi di legge ed in conformità alle indicazioni contenute nell'avviso di convocazione.

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da altra persona, anche non azionista, alle condizioni e termini previsti dalle leggi vigenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea.

Art. 11) Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, da altra persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti, in base al numero dei voti posseduti.

L'Assemblea, qualora il verbale non sia redatto da un notaio, nomina un Segretario, anche non socio, e può scegliere tra i presenti due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Art. 12) L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è validamente costituita e delibera in prima, seconda e terza convocazione secondo le maggioranze rispettivamente previste dalle previsioni di legge.

AMMINISTRAZIONE

Art. 13) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 15 (quindici), secondo la determinazione che verrà fatta dall'Assemblea.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, se all'atto della nomina non sarà indicato un termine più breve, e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori venuti a mancare nel corso del mandato, con le modalità stabilite dall'art. 2386 cod. civ..

Le proposte di nomina alla carica di Amministratore, accompagnate da un esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, sono depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data prevista per l'Assemblea.

Art. 14) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

Art. 15) Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di nomina, provvederà ad eleggere tra i suoi membri un Presidente; potrà inoltre eleggere uno o più Vicepresidenti ed uno o più Amministratori Delegati.

Al Consiglio di Amministrazione spetta inoltre il potere di revocare l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati.

La carica di Presidente è cumulabile con quella di Amministratore Delegato.

Art. 16) Il Consiglio, ad eccezione di quelli non delegabili per legge, può delegare le proprie attribuzioni e poteri al Presidente o ad altri suoi membri, determinando i limiti della delega, e può altresì nominare tra i suoi membri un Comitato Esecutivo, ad esso delegando attribuzioni e poteri suoi propri; il tutto nei limiti previsti dall'art. 2381 cod. civ..

Oltre che uno o più consiglieri delegati, il Consiglio può nominare direttori, institori e designare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti fissandone, nelle forme di legge, poteri e compensi.

Il Consiglio può anche costituire uno o più comitati speciali, tecnici o amministrativi, chiamando a farne parte anche persone estranee al Consiglio, determinandone gli eventuali compensi.

Art. 17) La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi nonché la firma sociale spettano al Presidente nei limiti delle sue attribuzioni.

La rappresentanza e la firma sociale spettano altresì al Vicepresidente o ai Vicepresidenti e agli Amministratori Delegati, ove nominati, disgiuntamente fra loro, nonché del Presidente del Comitato esecutivo, ove nominato, nei limiti delle loro specifiche attribuzioni.

Art. 18) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e degli eventuali comitati risultano da processi verbali trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Dei verbali possono essere rilasciate copie o estratti ai sensi di legge.

Gli organi delegati (amministratori delegati e comitato esecutivo) curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con periodicità bimestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 19) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 20) Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, il Consiglio di Amministrazione si riunirà tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta dal Collegio Sindacale o da almeno due Amministratori.

Nell'avviso di convocazione da inviarsi via lettera, telefax o a mezzo telegramma, da spedire al domicilio di ciascun Amministratore e di ciascun Sindaco, o via posta elettronica all'indirizzo che dovrà essere specificamente indicato dai singoli Amministratori e Sindaci con dichiarazione scritta alla Società, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, dovrà essere indicato il luogo e l'ora dell'adunanza nonché l'ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere inviato con un preavviso di 24 ore via lettera, telefax o a mezzo telegramma, da spedire al domicilio di ciascun Amministratore e di ciascun Sindaco, o via posta elettronica all'indirizzo che dovrà essere specificamente indicato dai singoli Amministratori e Sindaci con dichiarazione scritta alla Società.

In difetto di avviso il Consiglio di Amministrazione sarà legittimamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri e di tutti i Sindaci.

Art. 21) E' inoltre ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi del video e audio, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 22) A parziale deroga dell'art. 2390 cod. civ., sino a contraria deliberazione dell'Assemblea, gli Amministratori possono rivestire la qualifica di amministratori o dirigenti in società o imprese concorrenti, salvo l'obbligo, in capo agli Amministratori, di darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Restano fermi gli altri vincoli di non concorrenza previsti dall'art. 2390 cod. civ..

Art. 23) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio, nonché un compenso fissato ai sensi dell'art. 2389 c.c. e delle disposizioni che seguono.

I compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti dall'assemblea, la quale può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Il Consiglio di Amministrazione ripartisce fra i propri componenti la remunerazione determinata dall'Assemblea a favore di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, qualora l'Assemblea si sia avvalsa della facoltà di cui al comma precedente. In caso contrario, il Consiglio di Amministrazione determina, sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche.

Ai sensi dell'art. 2389, comma 2, c.c., i compensi degli amministratori possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 24) Il Collegio Sindacale è costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 3% (tre per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate da Inferentia S.p.A., o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate una esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente.

2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema di cui sopra, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alla nomina dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

La determinazione della retribuzione dei Sindaci è fatta dall'Assemblea a tenore di legge.

CONTROLLO CONTABILE

Art. 25) Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione, nominata e funzionante ai sensi di legge.

BILANCIO ED UTILI

Art. 26) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 27) Al termine di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvederà, in conformità alle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio annuale, nonché alla sua presentazione all'Assemblea per le deliberazioni relative.

Art. 28) Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci verranno così ripartiti:

il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del 5% del loro valore nominale; qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata, la differenza sarà computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi (dovendosi comunque intendere che gli utili dell'esercizio successivo vanno imputati in primo luogo al privilegio dell'esercizio stesso e in secondo luogo, solo per la parte eventualmente residuante, al privilegio non soddisfatto dei due esercizi precedenti, cominciando dal più risalente dei due);

il residuo a disposizione dell'assemblea per la destinazione che la stessa riterrà opportuno adottare, fermo in ogni caso che la distribuzione di un dividendo a tutte le azioni dovrà avvenire in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiore rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale dell'azione di risparmio.

In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle azioni ordinarie.

L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendente della società o di società controllate mediante emissione di azioni, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, c.c., nonché emettere a loro favore strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2349, comma 2, c.c.

Art. 29) Quando si verificheranno le condizioni previste dalla legge, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dalle vigenti disposizioni. I dividendi non riscossi dal giorno in cui siano divenuti esigibili, sono prescritti a favore della Società secondo le norme del codice civile.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30) Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria determinerà le modalità per la liquidazione nominando uno o più liquidatori o stabilendone poteri e retribuzioni.

Art. 31) Il domicilio degli azionisti per quel che concerne i loro rapporti con la Società si intende eletto a tutti gli effetti di legge nel luogo che risulterà dal libro soci.

Art. 32) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si richiamano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi speciali in materia.

Il presente testo contiene lo statuto aggiornato a seguito della totale conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie, eseguita in data 23 dicembre 2005.

Milano, 11 gennaio 2006